

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Erronea valutazione del materiale istruttorio

Un'eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per sè, la violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., che ricorre solo allorchè si deduca che il giudice di merito abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.02.2019, n. 4667

...omissis...

la Corte ha osservato che "manca (o è comunque insufficiente) nei confronti del Comune la prova, a carico della danneggiata S., del nesso causale tra la "cosa in custodia" ed il danno subito", ossia la prova che le infiltrazioni siano dipese da rottura o perdita delle fognature comunali;

col primo motivo, la ricorrente deduce "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e del 2721 c.c. per mancata e errata valutazione dei mezzi di prova", contestando alla Corte di non essersi attenuta alle risultanze della c.t.u. e di avere

valorizzato prove orali "del tutto irrilevanti", giacchè, a fronte di "questione puramente tecnica", l'"accertamento eseguito dal CTU non può essere smentito in alcun modo da prove orali", concludendo che la Corte di Appello è "incorsa in un grave errore di valutazione delle prove";

il secondo motivo denuncia la "nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per mancata valutazione della consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado";

i motivi sono entrambi inammissibili, in quanto:

il richiamo alla c.t.u. è effettuato senza ottemperare all'onere (ex art. 366 c.p.c., n. 6) di trascrizione dei passaggi della relazione rilevanti ai fini della compiuta illustrazione delle censure;

la violazione dell'art. 116 c.p.c. non risulta dedotta in conformità ai parametri individuati da Cass. n. 11892/2016: infatti, un'eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per sè, la violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., che ricorre solo allorchè si deduca che il giudice di merito abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. anche Cass. n. 7000/2016);

neppure risulta conferente (in materia di illecito aquiliano) la deduzione della violazione dell'art. 2721 c.c. (concernente l'ammissibilità della prova testimoniale in materia contrattuale);

le censure sono volte - come espressamente affermato dalla ricorrente - alla contestazione della valutazione del materiale probatorio, investendo pertanto un ambito riservato al giudice di merito il cui apprezzamento non è sindacabile in cassazione sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

inammissibile risulta il secondo motivo, non essendo prospettabile in termini di nullità procedimentale - ex art. 360 c.p.c., n. 4 - l'asserita mancata valutazione della consulenza (peraltro smentita dall'ampio richiamo alla c.t.u. compiuto a pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

pqm

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019